

**Bruxelles, 23 giugno 2026
(OR. en)**

10223/26

**ACP 58
FIN 828
PTOM 26**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare a titolo di seconda quota per il 2026

DECISIONE (UE) 2026/... DEL CONSIGLIO

del ...

**relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo
devono versare a titolo di seconda quota per il 2026**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea¹ ("accordo interno"), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323², in particolare l'articolo 19, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_eums/2013/806/oj.

² GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1877/oj>.

considerando quanto segue:

- (1) Il criterio di ripartizione per ciascuna parte del Fondo europeo di sviluppo (FES) è stabilito dall'articolo 1 dell'accordo interno.
- (2) A norma dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1877, la Banca europea per gli investimenti (BEI) comunica alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.
- (3) A norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1877, entro il 15 giugno 2026 la Commissione presenta una proposta che fissa l'importo della seconda quota del contributo per il 2026.
- (4) A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1877, le richieste di contributi devono utilizzare innanzitutto gli importi stabiliti nei precedenti FES. È pertanto opportuno presentare una richiesta di fondi a norma del regolamento (UE) 2018/1877 per la Commissione e per la BEI.

- (5) La decisione (UE) 2025/2324 del Consiglio³ fissa l'importo annuo del contributo che le parti del FES devono versare per il 2026 a 700 000 000 EUR per la Commissione. La BEI ha provveduto a fornire la totalità dei suoi contributi all'11° FES con la prima rata del 2025.
- (6) Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui alla presente decisione, è opportuno che quest'ultima entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

³ Decisione (UE) 2025/2324 del Consiglio, del 13 novembre 2025, relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, che fissa il massimale dell'importo annuo del contributo per il 2027, l'importo annuo del contributo per il 2026, l'importo della prima quota del contributo per il 2026 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2028 e 2029 (GU L, 2025/2324, 14.11.2025, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2324/oj>).

Articolo 1

L'importo dei contributi che le parti del Fondo europeo di sviluppo (FES) devono versare a titolo della seconda quota per il 2026 è fissato a 250 000 000 EUR per la Commissione.

Articolo 2

Le parti del FES versano le seconde quote dei loro contributi individuali al FES per il 2026 alla Commissione conformemente all'allegato.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a ..., ...

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

Seconda quota dei contributi al FES per il 2026 (in EUR)

STATI MEMBRI E REGNO UNITO	Ripartizione 11° FES (%)	Commissione 11° FES
BELGIO	3,24927	8 123 175
BULGARIA	0,21853	546 325
CECHIA	0,79745	1 993 625
DANIMARCA	1,98045	4 951 125
GERMANIA	20,57980	51 449 500
ESTONIA	0,08635	215 875
IRLANDA	0,94006	2 350 150
GRECIA	1,50735	3 768 375
SPAGNA	7,93248	19 831 200
FRANCIA	17,81269	44 531 725
CROAZIA	0,22518	562 950
ITALIA	12,53009	31 325 225
CIPRO	0,11162	279 050
LETONIA	0,11612	290 300
LITUANIA	0,18077	451 925
LUSSEMBURGO	0,25509	637 725
UNGHERIA	0,61456	1 536 400
MALTA	0,03801	95 025
PAESI BASSI	4,77678	11 941 950

STATI MEMBRI E REGNO UNITO	Ripartizione 11° FES (%)	Commissione 11° FES
AUSTRIA	2,39757	5 993 925
POLONIA	2,00734	5 018 350
PORTOGALLO	1,19679	2 991 975
ROMANIA	0,71815	1 795 375
SLOVENIA	0,22452	561 300
SLOVACCHIA	0,37616	940 400
FINLANDIA	1,50909	3 772 725
SVEZIA	2,93911	7 347 775
REGNO UNITO*	14,67862	36 696 550
TOTALE UE-27 E REGNO UNITO	100,00	250 000 000
<p>* A norma dell'articolo 153 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, nel marzo 2023 il Regno Unito ha richiesto formalmente che la Commissione rimborsi la sua quota residua della riserva del 10° e dell'11° FES procedendo alla compensazione a fronte del suo contributo residuo al FES. Di tale compensazione si terrà conto nelle rispettive istruzioni di pagamento.</p>		